

Nov. 11

STATUTO

DELLA

CASSA RURALE DI PRESTITI

SANGUINETTO



STATUTO

DELLA

CASSA RURALE DI PRESTITI

DI

SANGUINETTO

(Società Cooperativa in nome Collettivo)

FONDATA NELL' ANNO 1889



STATUTO

Costituzione, oggetto e durata della Società

ART. 1

È costituita in Sanguinetto una Società Cooperativa in nome Collettivo, sotto la denominazione di « Cassa Rurale di Prestiti. »

ART. 2

La Società ha lo scopo di migliorare la condizione morale e materiale dei soci, fornendo loro il danaro a ciò necessario e favorendo il risparmio.

A raggiungere questo scopo la Società contrae prestiti solidariamente garantiti e riceve depositi tanto dai soci che dai terzi, corrispondendo quel tasso d'interesse, che sarà determinato dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 3

La Società avrà la durata di 99 anni dalla data della pubblicazione del presente Statuto nel Bollettino ufficiale della Società, con facoltà di prorogarsi.

Acquisto e perdita della qualità di Socio

ART. 4

Possono appartenere alla Società soltanto le persone giuridicamente capaci, che offrono guarentigia dell'onestà e moralità individuale; che non facciano parte di alcun'altra Società a responsabilità illimitata, avente lo stesso oggetto, che siano iscritti nella locale Società Operaia di M. S.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio d'amministrazione, al quale spetta accettarle o respingerle, e contro le cui deliberazioni è permesso il ricorso alla Commissione di sindacato.

ART. 5

La qualità di socio si perde per morte, rinuncia, per esclusione e per cessazione dalla appartenenza alla locale Società Operaia.

Sarà pure escluso il socio che si faccia perseguire in giudizio per prestiti avuti dalla Società o che sia stato condannato per debiti verso terzi, oppure che in altro modo si renda indegno di appartenervi.

Diritti ed obblighi dei Soci

ART. 6

I soci hanno diritto:

- a) di prender parte personalmente con voto alle riunioni della Società, escluso il diritto di farsi rappresentare;*
- b) di chiedere prestiti di danaro alle condizioni prescritte dal regolamento sociale;*

c) di collocare a frutto il danaro nella cassa sociale al tasso che sarà annualmente fissato dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 7

I soci sono obbligati:

- a) a rispondere con tutti i loro averi fra di loro in parti eguali e solidariamente verso i terzi, dei prestiti passivi contratti dalla Società e per ogni altra sua obbligazione;*
- b) ad esercitare la controlleria, tanto sugli amministratori della Società, che sui soci che hanno ottenuti prestiti, perchè ognuno debba agire secondo le prescrizioni del presente Statuto e del regolamento che verrà sancito dal Consiglio d'amministrazione e dall'assemblea.*

ART. 8

Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui la perdita della qualità di socio diviene efficace, il socio cessante e gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni a partire dal giorno stesso. (art. 227 Codice commerciale)

Organi della Società

ART. 9

Sono organi della Società:

- 1.° l'assemblea generale dei soci;*
- 2.° il Consiglio d'amministrazione;*
- 3.° la Commissione di sindacato;*
- 4.° il Cassiere ed il Segretario;*

ART. 10

L'assemblea generale è costituita da tutti i membri della Società espressamente convocati.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, la prima si convoca due volte l'anno, in primavera ed autunno, la straordinaria può aver luogo in qualunque tempo, quando il Consiglio d'amministrazione, la Commissione di sindacato, ovvero un quinto dei soci lo credono opportuno.

Oltre l'invito personale ai soci, sarà affisso alla sede della Società l'avviso di convocazione 8 giorni prima col cenno degli oggetti da trattarsi.

ART. 11

L'assemblea vota a maggioranza dei presenti, a parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessario che intervenga almeno il terzo dei soci.

Rendendosi necessaria una 2.^a convocazione, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 12

Le elezioni delle cariche sociali, e le votazioni riflettenti persone, sono fatte a schede segrete ed a maggioranza relativa dei presenti.

Ogni altra deliberazione è presa per alzata e seduta o per appello nominale.

ART. 13

L'assemblea generale, nella sessione di primavera approva i conti dell'anno precedente; in quella d'autunno

procede:

1.^o alla nomina delle cariche;

2.^o fissa la somma totale massima dei prestiti passivi che il Consiglio può contrarre in nome e per conto della Società, ed il massimo del credito che essa può concedere ad un socio;

3.^o fissa il saggio degli interessi a pagarsi anticipatamente dai soci per i prestiti loro concessi;

4.^o fissa l'importo della cauzione che deve prestare il cassiere o chi ha il maneggio del denaro della Società, salvo che ne sia esonerato con speciale deliberazione dell'assemblea.

ART. 14

L'esercizio sociale comincia col 1.^o Gennaio e termina col 31 Dicembre.

Del Consiglio d'amministrazione

ART. 15

Il Consiglio d'amministrazione è composto di 6 membri, i quali nominano nel loro seno il Presidente.

ART. 16

Il tempo e le modalità per le riunioni del Consiglio saranno fissate dal regolamento.

ART. 17

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica 3 anni e si rinnovano per terzo ogni anno, nel primo biennio escono di carica per estrazione a sorte, ed in

seguito per anzianità.

I consiglieri scadenti sono rieleggibili.

ART. 18

I defunti e dimissionari verranno sostituiti nella elezione prossima, ed ai nuovi eletti sarà applicabile il termine di scadenza dei consiglieri da essi sostituiti.

ART. 19

Il Presidente convoca e presiede le adunanze sia del Consiglio d'amministrazione che dell'assemblea generale.

Nel caso che il Presidente sia impedito od assente, sarà sostituito dal consigliere più anziano.

ART. 20

Spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci e sulle concessioni dei prestiti agli stessi, vegliando alla puntuale restituzione;

b) contrarre entro i limiti prescritti dall'assemblea generale ed a norma dei bisogni della Società prestiti passivi per conto ed a nome di essa;

c) deliberare sulla spesa e sulle entrate, vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al più opportuno e fruttifero collocamento degli avanzi di cassa;

d) presentare entro i tre primi mesi dell'anno il resoconto del precedente esercizio all'assemblea generale;

e) nominare il segretario ed il cassiere.

ART. 21

Trattandosi dell'interesse di un membro del Consiglio,

questi deve astenersi dall'intervenire alla seduta, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla Commissione di sindacato.

ART. 22

Per gli affari sociali i componenti il Consiglio d'amministrazione non contraggono in causa della loro amministrazione una maggiore responsabilità degli altri soci.

ART. 23

Ogni deliberazione, sia dell'assemblea che del Consiglio d'amministrazione, dovrà constare da apposito verbale firmato dal presidente, da un consigliere e dal segretario.

Della Commissione di Sindacato

ART. 24

La commissione di sindacato è composta di tre sindaci effettivi e due supplenti, essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni vigono le stesse norme che per il Consiglio di amministrazione.

ART. 25

La Commissione di sindacato deve vigilare a che l'amministrazione sia condotta secondo lo Statuto sociale e le leggi vigenti e sieno eseguite le deliberazioni dell'assemblea generale.

Ha diritto di procedere all'ispezione dei libri e della cassa, riunendosi a tale scopo almeno una volta ogni trimestre specificando in un verbale i difetti che verificasse.

Doprà rivedere ed approvare il conto ed il bilancio per presentarsi all'assemblea generale.

Se il Consiglio od un membro di esso, il cassiere od il segretario, non ottemperassero alle prescrizioni statutarie od altrimenti danneggiassero la Società, deve sollecitamente provvedere sospendendoli anche dall'ufficio, riunendo tosto l'assemblea generale per sottoporle il caso.

Del Segretario

ART. 26

Il segretario deve tenere tutti i registri, ricevere le domande dei soci, assistere alle adunanze dell'assemblea generale, del Consiglio d'amministrazione e della Commissione di sindacato, stendendo il relativo verbale.

Del Cassiere

ART. 27

Il cassiere deve eseguire tutte le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, esigere e versare, tenere la contabilità della cassa, nonchè custodire sotto la sua personale responsabilità tutti i documenti di valore che verranno affidati alla sua custodia.

Norme d'amministrazione

ART. 28

Nel bilancio i crediti devono essere distinti nella loro

diversa specie, eliminando quelli inesigibili e quelli malsicuri, calcolati secondo il valore probabile, gl'interessi sì attivi che passivi vi devono essere computati fino al 31 Dicembre quand'anche non si dovessero pagare che posteriormente.

ART. 29

I mezzi pecuniari della Società vengono costituiti mediante i prestiti passivi che essa contrae, nonchè coi danari depositati a risparmio presso la medesima. Vi si aggiungono gli utili ed ogni altro eventuale provento.

Questi mezzi devono servire per concedere prestiti ai soci, per coprire le spese e perdite eventuali e per tutti quegli altri scopi che venissero determinati dall'assemblea generale.

ART. 30

La Società s'interdice ogni affare aleatorio o di sorte, non concede prestiti che ai soci, collocando i fondi a frutto presso un Istituto di credito od una Cassa di risparmio.

ART. 31

Il Consiglio concede prestiti ai soci nei limiti fissati dall'assemblea generale:

a) quelli a breve termine non devono oltrepassare i dodici mesi colla scadenza provvisoria di tre mesi in tre mesi; queste prorogazioni trimestrali sono necessarie per rendere efficace la sorveglianza degli amministratori sopra i soci debitori, e vengono senz'altro sospese verificandosi i casi contemplati nell'articolo successivo;

b) quelli a lungo termine fino a tre anni.

Il Consiglio d'amministrazione fisserà nell'atto della

concessione la misura delle rate annuali di rimborso.

Questa seconda forma di prestiti non potrà venire attivata che dopo analogo deliberazione dell'assemblea generale.

ART. 32

La Società si riserva il diritto di chiedere il pagamento di tutto il prestito senza tener conto delle scadenze stabilite qualora si avverino i casi seguenti:

a) che i prestiti passivi contratti dalla Società sieno denunciati in massa;

b) che il socio debitore od i suoi mallevadori si trovino in circostanze da infirmare la sicurezza del prestito, ovvero le garanzie reali prestate divengano insufficienti, nè sieno fornite ulteriori sicurtà reali o personali.

ART. 33

Il buon impiego d'ogni prestito concesso deve essere possibilmente stabilito in precedenza e sindacato in appresso.

Lo scopo del prestito di cui il socio fa richiesta sarà indicato nella domanda.

Qualora il socio, ottenuto il prestito non ne facesse in effetto l'uso indicato, sarà in facoltà del Consiglio d'amministrazione di richiedere l'immediata restituzione della somma prestata e di escludere il socio della Società.

ART. 34

I prestiti a breve termine verranno concessi con malleveria o verso pegno, per i prestiti a lungo termine si richiede una garanzia ipotecaria.

ART. 35

Ove il socio sia un affittuale, dovrà ottenere dal proprio locatore la dichiarazione di riconoscere il credito che la Società intende contrarre, e di non valersi a pregiudizio di essa del privilegio a lui concesso dall'articolo 1958, Codice civile.

ART. 36

Tutti gli utili netti devono essere accumulati finchè giungano a formare un conveniente capitale proprio della Società; giunto che sia a tale entità spetta all'assemblea generale di erogare gli utili sempre a scopo di comune utilità e preferibilmente a beneficio della locale Società operaia.

ART. 37

Il capitale della Società resta di sua proprietà. I soci non vi hanno personalmente alcun diritto, ne possono richiederne la divisione.

Sciogliendosi la Società all'epoca stabilita dall'articolo 3 ed anche prima se vi sia adesione di tre quarti di tutti i soci riuniti espressamente in assemblea, il capitale sociale dovrà essere depositato presso un istituto riconosciuto come sicuro in modo ineccepibile, e gli interessi andare a beneficio della locale Società Operaia o degli operai poveri nel caso non sussistesse neppure la Società operaia.

Venendo in seguito ricostituita una Società operaia, gli interessi saranno devoluti alla stessa.

ART. 38

Gli atti sociali dovranno essere pubblicati nei giornali che saranno determinati dal Consiglio d'amministrazione.

ART. 39

La firma sociale spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, insieme ad un altro dei consiglieri d'amministrazione.

ART. 40

Il Consiglio d'amministrazione dovrà provvedere alla compilazione del regolamento interno per l'attuazione del presente Statuto.

Presentato oggi 7 Maggio 1889, ed iscritto al N. 179 registro d'ordine, al N. 6 registro trascrizioni, al N. 5 registro Società, vol. IV, N. 6 d'ordine.

Legnago, dal Regio Tribunale civile e correzionale.

Il Cancelliere: VENEGONI



Cassa Rurale di Prestiti

Sanguinetto, li 18 Marzo 1931 - IX

di
SANGUINETTO
IN LIQUIDAZIONE

SIGNOR

Luigi M. Terzo - Maccanari

A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, mi prego invitare la S. V. all'Assemblea Generale dei Soci che sarà tenuta Domenica 29 Marzo 1931 - IX nel Teatro Comunale, alle ore 14, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Relazione del Liquidatore.
2. Approvazione del Bilancio a 31 Dicembre 1930.
3. Relazione dei Sindaci.
4. Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti.
5. Autorizzazione al Liquidatore a vendere gli immobili sociali a trattative private.
6. Varie.

PARTE STRAORDINARIA

Oggetto incluso sull'istanza di N. 38 Soci

- Azione di responsabilità contro gli Amministratori a sensi dell'art. 152 Cod. Comm e deliberazioni conseguenti. •

Se non interviene almeno un terzo dei Soci, (Art. 11 Statuto) l'Assemblea in seconda convocazione viene senz'altro fissata per il giorno 12 Aprile 1931 ore 14.

Si ricorda che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti

Il Bilancio è ostensibile in Sede Sociale.

IL LIQUIDATORE
Avv. Francesco Dindo

CASSA RURALE DI PRESTITI DI SANGUINETTO
IN LIQUIDAZIONE

ASSEMBLEA GENERALE 29 MARZO 1931 IX

Relazione del Liquidatore

Avv. FRANCESCO DINDO

P.

Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto
IN LIQUIDAZIONE

AVVISO di convocazione d'Assemblea Generale

A norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale, i sigg. Soci sono invitati all'Assemblea Generale che sarà tenuta Domenica 29 Marzo 1931 IX nel Teatro Comunale, alle ore 14, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. - Relazione del Liquidatore.
2. - Approvazione del Bilancio a 31 Dicembre 1930.
3. - Relazione dei Sindaci.
4. - Nomina di tre Sindaci effettivi e due supplenti.
5. - Autorizzazione al Liquidatore a vendere gli immobili sociali a trattative private.
6. - Varie.

PARTE STRAORDINARIA

Oggetto incluso sull'istanza di N. 38 Soci

“ Azione di responsabilità contro gli Amministratori a sensi dell'art. 152 Cod. Comm. e deliberazioni conseguenti ”

Se non interviene almeno un terzo dei Soci, (Art. 11 Statuto) l'Assemblea in seconda convocazione viene senz'altro fissata per il giorno 12 Aprile 1931, alle ore 14.

Si ricorda che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Il Bilancio è ostensibile in Sede Sociale.

IL LIQUIDATORE
Avv. Francesco Dindo

Sanguinetto, 18 Marzo 1931 IX

Relazione del Liquidatore

Egredi Soci,

Come ricorderete, nell'Assemblea Generale Straordinaria 9 Novembre 1930 IX, avete deliberato la messa in liquidazione di questa Vostra Cassa Rurale, una delle più vecchie e conosciute d'Italia, altamente benemerita della regione. Nominaste allora a liquidatrice la Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza, ma non avendo questa ritenuto di accettare ed essendo andata deserta la successiva assemblea del 30 Novembre 1930, il Tribunale di Verona, su ricorso dei Vostri Amministratori, con decreto 11 Dicembre 1930 mi nominava liquidatore giudiziale.

Le ragioni che vi indussero alla messa in liquidazione della Cassa quali appariscono da un verbale di seduta consigliare 21 Ottobre 1930, furono succintamente queste: la gravissima crisi dello Zuccherificio di Sanguinetto nel quale erano state dalla Cassa investite L. 1.841.335, la difficile annata agraria, le insistenti domande di rimborso da parte dei depositanti, la necessità di un sollecito realizzo del portafoglio, l'insufficienza delle riserve, l'opportunità dell'intervento di organi estranei ai legami della situazione locale, ecc.

Fu in tale grave stato di cose che io assunsi in data 18 Dicembre 1930 l'incarico di liquidatore.

Inizialmente a norma dell'art. 200 Cod. Comm. in concorso degli Amministratori e dei Sindaci e colla valida cooperazione del Rag. Valeriano Vianini, la formazione dell'inventario e del bilancio allo scopo di stabilire lo stato attivo e passivo della Società.

Venne così compilato il conto (art. 212 Cod. Comm.) degli Amministratori che io accettai con ogni riserva circa le valutazioni e le appostazioni e che mi venne reso con riferimento al 17 Dicembre 1930 così:

Conto degli Amministratori

ATTIVITA'

Cassa	L.	22.407,25
Cambiali attive	>	2.361.975,—
Titoli dello Stato	>	189.433,80
Azioni ed obbligazioni	>	1,—
Conti correnti attivi	>	160.559,45
Crediti garantiti	>	147.800,—
Crediti chirografari	>	2.088.503,01
Immobili	>	235.000,—
Mobili	>	3.000,—
Interessi attivi	>	171.118,25
	L.	<u>5.379.797,76</u>
Cambiali riscontate	>	174.500,—
Effetti a garanzia	>	5.000,—
Azioni in deposito	>	1.307.500,—
TOTALE ATTIVITÀ	L.	<u><u>6.866.797,76</u></u>

PASSIVITA'

Fondo di riserva	L.	504.946,91
Depositi (cogli int. 31-12)	>	4.718.159,75
Conti correnti passivi	>	25.000,—
Interessi passivi	>	37.310,—
	L.	<u>5.285.416,66</u>
Cambiali riscontate	>	174.500,—
Effetti a garanzia	>	5.000,—
Azioni in deposito	>	1.307.500,—
Differenza attiva	>	94.381,10
TOTALE PASSIVITÀ	L.	<u><u>6.866.797,76</u></u>

Allora, eseguito un esame particolareggiato delle singole voci di questo conto, variatene alcune, assunte per le valutazioni, sempre così difficili ed incerte, numerose notizie da persone esperte del luogo e da vari Istituti di Credito operanti nella zona, formai il mio bilancio d'apertura di liquidazione, che per semplicità di procedimento riportai dal 18 al 31 Dicembre 1930 IX facendone così anche il bilancio di chiusura dell'Esercizio 1930. È questo bilancio che sottopongo ora alla vostra approvazione a norma di Statuto e di Legge.

Da esso rileverete come io abbia limitato le svalutazioni, davvero non eccessive, a due voci e cioè agli effetti in portafoglio svalutati del 20 % da L. 1.668.675 a L. 1.334.940 ed agli effetti e crediti in sofferenza (fra i quali figurano i prestiti allo Zuccherificio di Sanguinetto) svalutati del 70 % da L. 2.538.114,15 a L. 761.434,25. Dovetti poi impostare il fondo per tasse, spese di liquidazione, legali, ecc. in L. 250.000.

Ne risulta così una differenza passiva di L. 2.271.758,41 da cui va dedotto, allo scopo di stabilire il deficit presunto, il fondo di riserva in L. 504.946,91 giungendosi così a L. **1.766.811,50.**

Intanto i depositanti premevano e minacciavano, come tuttora minacciano, una domanda di fallimento; la realizzazione immediata anche della parte buona dell'attivo, costituita quasi tutta da portafoglio agricolo, si presentava praticamente impossibile ed inopportuna.

Diedi tuttavia la più energica opera alle realizzazioni che mi permisero di sistemare alcune passività, di pagare al 100%, per un importo totale di circa L. 90.000, i libretti sino a L. 1000 (riparto che portò all'utile eliminazione di circa 300 depositanti su 761 senza rilevabile infrazione all'obbligo di imparziale distribuzione dell'attivo), pagai pure gli interessi dell'esercizio 1930 per oltre L. 250.000 ed accantonai qualche fondo per successivi reparti.

Intensificai gli atti conservativi dispendiosi ma necessari. Ottenni il cortese interessamento dell'Istituto Italiano di Credito Marittimo il quale eseguì numerose anticipazioni su pegno di libretti della Cassa sino al 40 %.

Concorsi alle pratiche di messa in liquidazione dello Zuccherificio, la spina più dolorosa! ecc. Ma tutto ciò non basta a portare a una soluzione rapida la nostra liquidazione. Solo il trapasso in blocco dell'Azienda ad altro Istituto può condurci rapidamente alla fine.

Però a tale possibile trapasso osta inesorabilmente il forte *deficit* presunto, il quale rappresenta un prezzo tale che nessun Istituto vuol correre il rischio di pagare.

Dovetti così, o Signori Soci, battere alle Vostre porte in obbedienza all'ordine preciso della Legge, che all'art. 202 Cod. Comm. recita: « se i fondi disponibili della società non sono sufficienti a pagare il passivo esigibile, i liquidatori **devono** chiedere ai soci le somme a ciò necessarie quando questi sieno tenuti a somministrarle secondo la natura della società... »

Riunii perciò un gruppo di Soci abbienti e ricordai a loro il suscitato articolo 202 ed il successivo 206 Cod. Comm., nonchè l'art. 7 dello Statuto Sociale dov'è detto che i soci debbono: a) *rispondere con tutti i loro averi fra di loro in parti uguali e solidariamente verso i terzi dei prestiti passivi contratti dalla Società e per ogni altra obbligazione*: b) *esercitare la controlleria sugli Amministratori, ecc.*

Insistetti di conseguenza sulla necessità che mi fossero forniti se non i capitali almeno le garanzie attraverso le quali potessi trovar modo di finanziarmi, ciò che avrebbe permesso: a) *di ottenere per essi Soci garanti operazioni di comodo a lenta estinzione*: b) *di realizzare nell'eventuale trapasso un prezzo di avviamento*: c) *di eliminare le spese di liquidazione e legali*: d) *forse, in condizioni favorevoli, di diminuire anche lo stesso deficit.*

Mi si affacciarono allora interessanti e brillanti tesi sui limiti della responsabilità dei Soci in relazione al combinato disposto degli art. 147 e 106 Cod. Comm., dato che si imputa agli Amministratori di aver violato lo Statuto ed i deliberati dell'Assemblea quanto all'ammontare dei singoli prestiti ed alle persone a cui furono fatti. La responsabilità dei soci della collettiva quali garanti delle operazioni sociali più non reggerebbe rispetto a tali operazioni irregolari. Perciò secondo i patrocinatori dei Soci io dovrei rivolgere le mie armi anzitutto contro gli ex Amministratori ed i Sindaci.

Tali teorie, se pure nella specie egregiamente sostenute, non mi hanno persuaso ed io sono tuttora deciso a seguire la via maestra segnatami dagli art. 202 e 206 Cod. Comm. e 7 dello Statuto Sociale, liberi naturalmente i Soci di esercitare ogni azione in rivalsa contro gli Amministratori e i Sindaci.

Tuttavia ho spiegato e sto spiegando opera, rimasta purtroppo finora senza tangibili risultati, per ottenere che ex Amministratori, Sindaci e Soci uniscano le forze ed i dolorosi sacrifici nell'interesse comune.

Infine obbedendo all'art. 10 dello Statuto, sulla richiesta di Soci in numero statutario, ho iscritto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno l'oggetto riguardante l'azione di responsabilità verso gli Amministratori a norma dell'art. 152 Cod. Comm.

Anche in ordine a questa eventuale azione (in ogni caso sussidiaria e non contrastante a quella che doversi a malincuore esercitare contro di Voi Sigg. Soci) farò tutto il mio dovere in relazione al mandato che l'Assemblea deliberasse di conferirmi ed alle disposizioni di Legge.

Augurandomi tuttavia che Temi non abbia a roteare le sue armi corrusche su questa situazione tristissima, ma prevalgano invece i pacifici dettami del buon senso pratico, Vi prego, Signori Soci, di approvare nelle seguenti cifre il

Bilancio al 31 Dicembre 1930 IX

ATTIVITA'

Cassa	L.	49,99
Conti correnti attivi	>	218.742,10
Effetti in portafoglio svalutati del 20 % da L. 1.668.675,— a	>	1.334.940,—
Crediti ipotecari	>	147.800,—
Crediti chirografari	>	177.138,86
Effetti e crediti in sofferenza svalutati del 70 % da L. 2.538.114,15 a	>	761.434,25
Titoli di Stato	>	189.433,80
Azioni ed Obbligazioni	>	1,—
Immobili	>	235.000,—
Mobili	>	3.000,—
Interessi attivi	>	171.118,25
	L.	<u>3.238.658,25</u>
Cambiali riscontate presso terzi	>	159.500,—
Effetti a garanzia	>	5.000,—
Azioni in deposito	>	1.307.500,—
DIFFERENZA PASSIVA	>	<u>2.271.758,41</u>
TOTALE ATTIVITÀ	L.	<u><u>6.982.416,66</u></u>

PASSIVITA'

Fondo di riserva	L.	504.946,91
Depositi	>	4.718.159,75
Interessi riscossi e non maturati	>	37.310,—
Tasse, Spese di liquidazione e legali, ecc.	>	250.000,—
	L.	<u>5.510.416,66</u>
Cambiali riscontate presso terzi	>	159.500,—
Effetti a garanzia	>	5.000,—
Azioni in deposito	>	1.307.500,—
TOTALE PASSIVITÀ	L.	<u><u>6.982.416,66</u></u>

IL LIQUIDATORE

Avv. Francesco Dindo

Sanguinetto, 29 Marzo 1931 IX

Don Carlos Ladd
New York N.Y.

Colon
Louisiana
domestic
Breeds



CASSA RURALE DI PRESTITI DI SANGUINETTO

IN LIQUIDAZIONE



Sanguinetto, li 22 Giugno 1931 - IX

EGREGIO SOCIO

Pregiomi unirLe copia in carta libera
della citazione a comparire innanzi al Tri-
bunale di Verona il giorno 25 Luglio 1931 - IX
ore 9, notificata per pubblici proclami.

Con tutta osservanza

IL LIQUIDATORE

Avv FRANCESCO DINDO

21
risposta

24/7/931

Gall'amiche Passoni apprendo
scusat.

ad presentia per avvocatisti che forme
neca sapi piano faci sa te con quell' Comiz
Macaccari igual com-fa ti nominarono bu legal
Meubri mutteria faci ta te to

vare: qualora tu fast assunti avvocatisti
fehiti. Non ricorrendo nulla sari a Volto con
lois. Salutarsi casamento la h topia el
et un affettuoso abbracci eff sumus

Ermanno
OSTIGLIA



S. E.

Bonomi' Prof. Lanoe

Mantova

Volta Mantovana

Vuole l'aripino,

1876

Appena dagli amici di latte

una da te.

In ogni modo giapponesi vi
da farbelle il giorno che $\frac{1}{2}$ lavoro a Vano
foss parlato, come lo disse, N'alta
incanchi professionali di $\frac{1}{2}$ lavoro
Invenit entes sottovano Cias all'ora
eincei

CARTA DA IMPACCO - IMBALLAGGIO E STAMPA
PERGAMENA - PERGAMIN - SACCHETTI E CARTONI

Giuseppe Boni

TELEFONO 21-727

Milano (119)

VIA A. MAIOCCHI, 24

Opia dei Verbal de coartamento
fines stati informati a li est
dello Stato

Relazioni Verbal & quanto hanno
Stabiliti dal Regio

Aldo Faselli - Macaccari

Macaccari, li
(VERONA)

15/7

1931

Stante l'ultimo

Il mio amico d'infanzia
Macaccari, ha detto che per
munkelato della ball' on. Munkelato, per
jessie, mi incaricano di chiedere a te un favore
sulla tua cartolina.

Le chiedo se puoi ottenere il f. Saffar
Munkelato d' Macaccari, mi ha parlato con te
per, e raccomanda vivamente presentarti a casa
tua. Ti mando intanto copia della Statuta e la
cartolina a lui diretta.

Ho raccomandato d' allegare copia d' ogni
tratto verbale d' assemblea e progetti in corso o
modificazioni d' articoli della Statuta stessa, in modo
che tu possa farne un giudizio spassionato.

Se magari volemmo, Martedì, quando
vieni a letto, ti direi con me il figlio del Saffar
il quale ti spiegherebbe meglio a che l'ordinata successa
fieri, ripeto a volta, Martedì prossimo.



**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI OPERAI DI
SANGUINETTO**

**Il sottoscritto Sig. DAL-FIOR Guglielmo,
nella sua qualità di Vice Presidente della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di Sanguinetto,**

D I C H I A R A

che i Signori:

BARONI Giuseppe fu Alessandro

LIPOMANI Dimeiliano fu Giuseppe

MORESCHI Angelo fu Giacomo

SOFFIATTI Moderato fu Francesco

STOPPATO Napoleone fu Lorenzo

TOSCO Angelo fu Gaetano

**non appartengono e non hanno mai appartenuto alla
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Sanguin-
netto.**

**Si rilascia la presente a richiesta verbale
dei suddetti.**



IL VICE PRESIDENTE

G. Dal-Fior

Sanguinetto 27 Luglio 1931 = IX°



**SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI
SANGUINETTO**

Il sottoscritto DAL-FIOR Guglielmo, nel-
la sua qualità di Vice Presidente della Società
Operaia di Mutuo Soccorso di Sanguinetto

D I C H I A R A

che i Signori:

QUARTAROLI Giorgio fu Angelo e

VECCHINI Ernesto fu Giovanni

non appartengono e non hanno mai appartenuto alla
Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai di Sanguin-
netto.

Si rilascia la presente a richiesta ver-
bale dei suddetti.



IL VICE PRESIDENTE

G. Dal Fior

Sanguinetto 27 Luglio 1931-IX°



SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO fra gli OPERAI

di

SANGUINETTO

Il sottoscritto DAL-FIOR Guglielmo, nella
sua qualità di Vice Presidente della Società Operaia
di Mutuo Soccorso di Sanguinetto

DICHIARA

che il Sig. GASPARINI Alessandro fu Antonio da
Maccacari (Gazzo Veronese) non appartiene e non
ha mai appartenuto alla Società di Mutuo Soccorso
fra gli Operai di Sanguinetto.

Si rilascia la presente a richiesta verbale
dell'interessato.



IL VICE PRESIDENTE

G. Dal Fior

Sanguinetto 27 Luglio 1931 = IX°

AVVOCATO
CARLO CALDERA

27-7-1931

Verona,

Via. Sordani di Francia, 11 - Telefono 1588

A Sua Eccellenza

Grand'Uff. Ivanoe Bonomi

VOLTA MANTOVANA

Il Signor Baroni di Correzzo, che Le ha parlato in merito alla situazione venuta a crearsi in seguito alla messa in liquidazione della Cassa Murale di Sanguinetto, mi ha fatto presente come Ella grandirebbe parlare con me nelle giornate di venerdì o sabato della corrente settimana:

mi spiace non potere assolutamente trovarmi in Verona in una delle due giornate di cui sopra, in quanto sarò assente per un breve periodo di ferie:

ad ogni modo la causa contro i soci della Cooperativa, chiamata l'altro ieri innanzi al Tribunale, è stata rinviata al 10 Ottobre p.v.: vi è perciò del tempo davanti: sarò ben lieto non tanto di trovarmi con Lei, ma se Ella crede sarà mio dovere venirla a visitare a Volta Mantovana.-

Le sarò preciso in proseguo di tempo.-

Voglia gradire coi miei ossequi, la mia devozione

Carlo Caldera

AVVOCATO
CARLO CALDERA

VERONA

Via. Scudo di Francia, 11



CHIEDETE
LA GUIDA
SERVIZIO DEL

TELE
FONTE

Telefono 1586

A Sua Eccellenza

Grand'Uff. Dott. Prof.

IVANOE BONOMI

(Mantova)

VOLEVA MANTOVANA



R. Tribunale Civ. e Pen.

di VERONA

Atto di Citazione a norma dell'Art. 146 C. P. C.

A richiesta della Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto (Soc. Coop. in nome collettivo) in liquidazione in persona del Liquidatore Sig. Avv. Francesco Dindo, con domicilio eletto nello studio dello stesso Avvocato in Verona ;

Io sottoscritto Uff. Giud. addetto al R. Tribunale di Verona ;

Premesso che come risulta dal bilancio a 31 Dicembre 1930, regolarmente approvato, la situazione della Cassa attrice presenta un deficit presunto (comutate le riserve) di L. 1.766.811,50 ;

Che trattandosi di società cooperativa in nome collettivo i soci sono obbligati in solido per le operazioni sociali (art. 106 Cod. Comm. e 7 dello Statuto sociale) ;

Che per far fronte al rimborso dei depositi ammontanti a 31 Dicembre 1930 a L. 4.718.159,75 occorre colmare il deficit ;

Che il Liquidatore **deve** chiedere i fondi necessari ai soci (art. 202 Cod. Comm.) ;

Visto il decreto 29 Aprile 1931 N. 1168 del Tribunale di Verona che autorizza la citazione per pubblici proclami ;

Ritenuto che a norma dell'art. 8 dello Statuto in relazione all'art. 227 Cod. Comm.: "per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui la perdita della qualità di socio diviene efficace, il socio cessante e gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni a partire dal giorno stesso ,," ;

Ritenuto che nel biennio decorso hanno cessato fra gli altri di formar parte della Società: *a)* per dimissioni il Sig. Zuppini Giuseppe fu Sante; *b)* per morte: 1^o) Bissoli Angelo fu Fortunato lasciando eredi i figli Bissoli Gelindo, Albino, Filomena, Maria, Erminia, la nipote Bissoli Dorina-Maria fu Luigi e la vedova Soardo Orsola. - 2^o) Lombardi Napoleone lasciando erede il figlio Lombardi Gaetano fu Napoleone - 3^o) Quartaroli Albano lasciando eredi i figli Angelo, Pio, Giuditta ed Elisabetta, usufruttuaria in parte la moglie Zucchi Attilia fu Felice - 4^o) Roghi D.r Angelo lasciando eredi i figli D.r Bruno e Avv. Raul - 5^o) Faella Luigi fu Gio Batta lasciando eredi i figli Faella Michele e Faella Luigi;

Dato atto che l'istante fa riserva di ogni provvedimento cautelativo;

HO CITATO

nelle forme indicate nell'art 146 Cod. Proc. Civ. i Signori: 1^o Ambrosi Agostino fu Domenico. - 2^o Bonfante Giuseppe di Stanislao. - 3^o Bonfante Alessandro fu Arcangelo. - 4^o Bigardi Sante fu Giovanni. - 5^o Berardo Guglielmo fu Gio-Batta. - 6^o Casari Vincenzo fu Domenico. - 7^o De Antoni Angelo fu Luigi. - 8^o Gobbetti Giovanni fu Benvenuto. - 9^o Gioacchini Giuseppe fu Giov-Battista. - 10^o Malvezzi Giuseppe fu Andrea. - 11^o Manara Luigi fu Giovanni. - 12^o Malvezzi Luigi fu Bartolomeo. - 13^o Manara Giacomo fu Girolamo. - 14^o Pasetto Fortunato fu Giacinto. - 15^o Pozzani Angelo fu Giuseppe. - 16^o Pozzani Pasquale fu Giuseppe. - 17^o Scappini Mario fu Giovanni. - 18^o Tambalo Giuseppe fu

Antonio, residenti in Casaleone. — 19^o Cagali Giuseppe fu Gregorio da Villa Poma. - 20^o Barca Giovanni fu Benvenuto. - 21^o Bergamini Tiziano fu Massimiliano. - 22^o Bronzato Giuseppe fu Pasquale. - 23^o Baldo Romeo fu Battista. - 24^o Brisighella Giuseppe fu Romolo. - 25^o Camiletti Giacomo fu Angelo. - 26^o Contro Vittorio fu Cesare. - 27^o Crivellente Mario fu Felice. - 28^o Chiavegato Alessandro fu Pietro. - 29^o Camiletti Giulio di Giacomo. - 30^o Dal Fior Guglielmo fu Giovanni. - 31^o Dionisi Giovanni fu Pietro. - 32^o Falsiroli Girolamo fu Antonio. - 33^o Favalli Angelo fu Luigi. - 34^o Favalli Paolo fu Eugenio. - 35^o Favalli Giuseppe fu Andrea. - 36^o Fortuna Ubaldo fu Luigi. - 37^o Franceschini Giuseppe fu Battista. - 38^o Franzoni Angelo fu Sebastiano. - 39^o Faella Michele fu Luigi. - 40^o Franceschini Stefano fu Giuseppe. - 41^o Ghelfo Giacinto fu Agapito. - 42^o Galetto Giulio fu Alessandro. - 43^o Giacomazzi Temistocle fu Francesco. - 44^o Gobbetti Luigi fu Benvenuto. - 45^o Galletto Ernesto fu Alessandro. - 46^o Grisotto Aldo di Alessandro. - 47^o Longhi Pietro fu Luigi. - 48^o Luccati Attilio fu Gaetano. - 49^o Mattioli Silvano fu Cesare. - 50^o Manzini Calisto fu Pasquale. - 51^o Marcantoni Antonio fu Benedetto. - 52^o Mattioli Giovanni fu Antonio. - 53^o Marcantoni Giovanni fu Benedetto. - 54^o Marangoni Giuseppe fu Angelo. - 55^o Manzini Angelo fu Antonio. - 56^o Montagnoli Stefano fu Eugenio. - 57^o Mattioli Salvatore fu Giuseppe. - 58^o Nascimbeni Ezio fu Gaetano. - 59^o Nascimbeni D.r Giulio fu Giuseppe. - 60^o Olivieri Abramo di Beniamino. - 61^o Pivatelli Canuto fu Lodovico. - 62^o Pineda Giuseppe fu Amadio. - 63^o Petolla

Vittorio fu Angelo. - 64° Praga Albano fu Marco-Angelo. - 65° Pasetto Fortunato fu Battista. - 66° Roghi Cav. Agenore fu Angelo. - 67° Riolfi Francesco fu Giacinto. - 68° Segala Angelo fu Francesco. - 69° Sganzerla Albino fu Giacinto. - 70° Tonel Giuseppe fu Antonio. - 71° Tambara Giuseppe fu Alessandro. - 72° Toaiari Gaetano di Attilio. - 73° Verzoni Sante fu Secondo. - 74° Zinetti Francesco fu Gaetano. - 75° Zambelli Riccardo di Pietro, residenti a Sanguinetto. — 76° Bertelli Alessandro fu Angelo. - 77° Brunelli Giulio fu Alessandro. - 78° Baroni Giuseppe fu Alessandro. - 79° Casari Adelmo fu Gaetano. - 80° Chiarini Tullio di Ignoti. - 81° Gasparini Alessandro fu Antonio. - 82° Gobbi Primo fu Innocente. - 83° Garofolo Enrico fu Girolamo. - 84° Lippomani Dimidriano fu Giuseppe. - 85° Moreschi Angelo fu Giacomo. - 86° Martini Paolo fu Gio-Batta. - 87° Martini Augusto fu Benvenuto. - 88° Natali Arturo di Alessandro. - 89° Puttini Celerino fu Giovanni. - 90° Pizzinato Luigi fu Sante. - 91° Quartaroli Giorgio fu Angelo. - 92° Rossato Candido fu Ermenegildo. - 93° Soffiati Moderato fu Francesco. - 94° Tosco Angelo fu Gaetano. - 95° Vecchini Ernesto fu Giovanni. - 96° Stoppato Napoleone fu Lorenzo, residenti in Gazzo Veronese (Correzzo). — 97° Brunelli Narciso fu Luigi. - 98° Traldi Egidio fu Celeste, residenti in Roverchiara. — 99° Bissoli Luigi fu Giuseppe. - 100° Toaiari Pietro fu Bernardo. - 101° Toaiari Paolo fu Bernardo, residenti in Salizzole. — 102° Cavallaro Costante fu Mario, residente in Cerea. — 103° Codognola Gaetano di Vittorio. - 104° Corezzola Carlo fu Nicola. - 105° Codognola Francesco-Gaetano

di Vittorio. - 106^o Olivieri Giacinto fu Luigi. - 107^o Robbi Natale fu Angelo. - 108^o Tonel Carlo fu Antonio, residenti in Nogara. — 109^o Falsiroli Silvano fu Fortunato. - 110^o Nadali Giacinto fu Antonio. - 111^o Parodi Cav. Umberto fu Gio-Batta, residenti in Concamarise. — 112^o Comino Pompeo fu Andrea. - 113^o Mattioli Ing. Cesare di Silvano. - 114^o Murari Epimaco fu Michele, residenti a Verona. — 115^o Casari Floriano fu Natale, residente in Lonato — 116^o Malvezzi Felice fu Luigi, residente in Mirandola. — 117^o Rossetti Cristoforo fu Luigi, residente in Ostiglia. — 118^o Gasparini Angelo fu Giovanni, emigrato in America. — 119^o Mattioli Vittorio fu Giuseppe, residente in Milano. — 120^o Segala Marino fu Alessandro di Trevenzuolo ;

e nelle forme ordinarie i Sigg.: 1^o Meritani Comm. Giovanni da Sanguinetto. - 2^o Taidelli Cav. Gaetano fu Girolamo da Sanguinetto - 3^o Brisighella Giuseppe fu Gherardo da Sanguinetto. - 4^o Dolfini Virgilio fu Vittorio da Sanguinetto. - 5^o Mattioli Vittorio fu Antonio da Sanguinetto. - 6^o Perico Virgilio fu Giovanni da Sanguinetto - 7^o Zuppini Giuseppe fu Sante da Sanguinetto. - 8^o Bissoli Gelin-do fu Angelo da Salizzole - 9^o Bissoli Albino fu Angelo da Salizzole. - 10^o Bissoli Filomena fu Angelo da Bovolone. - 11^o Bissoli Maria fu Angelo da Bovolone. - 12^o Bissoli Erminia fu Angelo da Salizzole. - 13^o Vesentini Amabile quale madre di Bissoli Dorina-Maria fu Luigi da Salizzole. - 14^o Soardo Orsola ved. Bissoli da Salizzole. - 15^o Lombardi Gaetano fu Napoleone da Sanguinetto - 16^o Quartaroli Angelo fu Albano da Correzzo. - 17^o Quartaroli

Pio fu Albano da Isola della Scala (Pellegrina). - 18° Quartaroli Giuditta fu Albano in Marconcini da Sanguinetto. - 19° Quartaroli Elisabetta fu Albano in Pettene da Sanguinetto. - 20° Lucchi Attilia fu Felice ved. Quartataroli da Correzzo. - 21° Roghi D.r Bruno fu Angelo residente in Milano, Via Solferino 15. - 22° Roghi Avv. Raul fu Angelo residente in Genova, Via XX Settembre 2-25. - 23° Faella Michele fu Luigi da Sanguinetto. - 24° Faella Luigi fu Luigi da Cerea

a comparire avanti al Tribunale Civ. e Pen. di Verona il giorno **25 Luglio 1931 ore 9** per sentirsi dichiarare tenuti in solido quali soci od eredi di socio della Cassa attrice a fornire alla stessa la somma di Lire 1.766.811,50 (un milione settecentosessantaseimilaottocentoundici e cent. cinquanta) per completare i fondi necessari a pagare il passivo esigibile, salvo i conguagli in più o in meno da eseguirsi a liquidazione ultimata.

Clausola di provvisoria esecuzione. Spese rifuse.

Si depositeranno in Cancelleria del Tribunale a norma dell'art. 5 della Legge 31 Marzo 1901 N. 107 nei dieci giorni precedenti l'udienza (fissati dal surichiamato decreto 29 Aprile 1931 N. 1168 del Tribunale di Verona) i seguenti documenti :

- 1°) Verbale di assemblea 9 Novembre 1930 N. 9728 Notaio Bossi.
- 2°) Lettera della Cassa di Risparmio di Verona e Vicenza in data 19 Novembre 1930.
- 3°) Verbale di assemblea 30 Novembre 1930 N. 9829 Notaio Bossi.
- 4°) Decreto 11 Novembre 1930 N. 4013 in data 11 Dicembre 1930

del Tribunale di Verona che nomina il liquidatore.

5^o) Certificato del Cancelliere relativo, al deposito, affissione e trascrizione degli atti di messa in liquidazione.

6^o) Estratto del verbale di assemblea generale 29 Marzo 1931.

7^o) Statuto della Cassa Rurale di Prestiti di Sanguinetto.

8^o) Libro dei soci della Cassa istante.

9^o) Copia autentica del ricorso e decreto 29 Aprile 1931 N. 1168

R. R. del Tribunale di Verona autorizzante la citazione per pubblici proclami.